

N. R.G. 10000/2020



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10000/2020 promossa da:

**S.P.A.** con il patrocinio dell'avv. ARGENTO EMANUELE elettivamente domiciliato in  
Via Cesare Battisti n. 31 65122 Pescara presso il difensore avv. ARGENTO EMANUELE

ATTORE

contro

**S.P.A.**, con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_, elettivamente  
domiciliato in \_\_\_\_\_, presso il difensore avv. \_\_\_\_\_

CONVENUTO

\_\_\_\_\_, con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_ e dell'avv. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato in VIA \_\_\_\_\_ presso il difensore  
avv. \_\_\_\_\_

INTERVENUTO

**CONCLUSIONI**

**Per parte attrice**

Voglia il Giudice adito:

**A) in via istruttoria: omissis**

**B) nel merito in via principale:**

- rigettare tutte le domande, eccezioni, istanze e/o richieste avanzate dalla Banca convenuta nella comparsa di costituzione e risposta in quanto del tutto destituite di fondamento e illegittime in fatto e diritto;
  - accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati ai rapporti di conto corrente ed aperture di credito/conti collegati di cui è causa;
  - dichiarare come dovuti i soli interessi legali ovvero i diversi tassi che risulteranno di giustizia;
  - accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca convenuta, in ordine alla capitalizzazione trimestrale delle competenze bancarie e determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi;
  - accertare e dichiarare che nulla l'attrice doveva alla Banca convenuta a titolo di commissione di massimo scoperto, di commissioni messa a disposizione fondi e di ogni altra spesa e/o onere non pattuiti per iscritto e/o comunque non dovuti;
  - accertare mediante ricalcolo l'importo relativo agli interessi attivi ai tassi corretti di legge;
  - accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca in tema di valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico dell'attrice in conseguenza di tale prassi;
  - accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla Banca in conformità a quanto disposto dalla L. n. 108/96;
  - accertare se la Banca ha applicato sui conti correnti ed aperture di credito/conti collegati per cui è causa interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla Banca, su tali conti alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia;
  - alla luce di quanto sopra, e di tutto quanto esposto, determinato alla attualità il saldo dei conti correnti ed aperture di credito/conti collegati di cui è causa, condannare la \_\_\_\_\_ S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare all'odierna parte attrice le somme di cui la stessa risulterà creditrice all'esito degli accertamenti di cui sopra e/o dell'espletanda istruttoria, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi legali e svalutazione monetaria;
  - condannare, infine, la medesima \_\_\_\_\_ S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento in favore della parte attrice di tutti i danni che alla stessa sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie, ovvero danni da liquidarsi in via equitativa dall'On. Giudice adito e/o da quantificarsi in corso di causa anche sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi legali;
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che **si dichiara antistatario.**

### **Per parte convenuta**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*,

#### **in via preliminare e/o pregiudiziale**

accertare e dichiarare la nullità dell'avverso atto di citazione e, conseguentemente, dichiarare improcedibile l'iniziativa avversaria, senza assegnazione di termine ad integrazione, per le ragioni di cui in atti;

stralciare, dichiarare inammissibili o comunque non tenere in alcun conto le deduzioni e allegazioni nuove introdotte tardivamente con la memoria *ex art.* 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice, nonché l'avverso doc. 13 nella versione introdotta con la suddetta memoria, per le ragioni di cui in atti;

accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di \_\_\_\_\_ s.p.a. nei termini e per le ragioni di cui in atti, con ogni consequenziale pronuncia;

accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di \_\_\_\_\_ s.p.a., nei termini e per le ragioni di cui in atti, con ogni consequenziale pronuncia;

accertare che il preteso diritto della Società attrice di vedersi restituire le somme corrisposte alla Banca è caduto in prescrizione per tutti i pagamenti indebiti effettuati anteriormente all'11 marzo 2009 (per l'anatocismo e l'usura) e al 16 giugno 2010 (per tutte le altre pretese), o alla *veriore* data che sarà determinata dal Tribunale, e respingere conseguentemente le relative domande;

#### **nel merito**

rigettare siccome inammissibili e/o comunque infondate le domande tutte avanzate da \_\_\_\_\_ s.p.a., mandando \_\_\_\_\_ s.p.a. assolta da ogni avversa pretesa, per le ragioni e le causali di cui in atti;

#### **in ogni caso**

con vittoria di spese e competenze di lite, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.

### **Per parte intervenuta**

In via preliminare:

1) Accertare e dichiarare la legittimazione passiva esclusiva della \_\_\_\_\_ S.p.A. \_\_\_\_\_ in riferimento al contratto n. \_\_\_\_\_ (già n. \_\_\_\_\_) e alle connesse aperture di credito e, per l'effetto:

a) ammettere il suo intervento;

b) dichiarare la carenza di legittimazione passiva di [redacted] S.p.A. con riferimento a tale rapporto principale e alle connesse aperture di credito;

c) accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda nei confronti di [redacted] S.p.A.

2) In via gradata, accertare e dichiarare la nullità delle domande attoree per genericità ed indeterminatazza.

Nel merito:

4) In via ancor più gradata, rigettare le avverse domande in quanto nulle, inammissibili ed infondate in fatto e diritto;

5) Con vittoria di spese e compensi di lite.

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato la [redacted] Spa riferiva di avere intrattenuto una serie di rapporti bancari oggi confluiti in [redacted]; in particolare riferiva di avere intrattenuto in data 31.12.2001 presso la [redacted], poi [redacted] S.p.a., il rapporto di conto corrente n. [redacted]/00 sul quale sono state concesse delle aperture di credito nonché i seguenti conti anticipi collegati allo stesso conto: c/SBF n. [redacted]/20, c/anticipi n. [redacted] (ex n. [redacted]/00), c/SBF n. [redacted]/20, c/anticipi n. [redacted], c/anticipi n. [redacted]/00 e c/SBF n. [redacted]/10; che presso la medesima banca [redacted] in data 8.3.2007 veniva acceso il c/c [redacted]; che in data 31.3.2013 risultava essere operativo presso [redacted] il conto corrente 1000/[redacted], estinto su richiesta del 11.10.2019, su cui sono state concesse aperture di credito ed in data 4.8.2008 risulta essere stato acceso il conto 1000/[redacted]; che in data 9.10.2012 veniva acceso presso la [redacted] il conto corrente 1000/[redacted]; che da una analisi effettuata è risultato che la banca ha preteso interessi e competenze non dovute per un importo di € 163.923,56; che, in particolare, sono stati applicati interessi in violazione dell'art. 117 TUB e usurari; che non risultano regolari pattuizioni in merito alla capitalizzazione degli interessi debitori e creditori; che non risulta una valida pattuizione delle valute e della commissione di massimo scoperto. Concludeva, pertanto, chiedendo l'accertamento delle invalidità denunciate e la condanna alla restituzione delle somme indebitamente versate nonché del risarcimento del danno.

Si costituiva la convenuta [redacted] Spa contestando le allegazioni avversarie e chiedendo il rigetto della domanda proposta. Eccepiva la nullità della citazione, l'intervenuta prescrizione delle pretese avanzate nonché la carenza di legittimazione della stessa attrice [redacted] Spa e della convenuta [redacted] in relazione al conto acceso presso la [redacted].

Interveniva altresì in giudizio la [redacted] che contestava la pretesa attorea, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione di [redacted] e l'improcedibilità della domanda nei propri confronti.

Eseguita CTU, all'udienza del 2 marzo 2022 la causa veniva trattenuta a decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.

Preliminarmente [redacted] ha ribadito l'eccezione di nullità della citazione già sollevata in comparsa costitutiva.

L'eccezione è infondata e deve essere respinta atteso che in sede di atto introduttivo la parte attrice ha indicato i rapporti oggetto di contestazione nonché i profili di invalidità relativi agli stessi specificando altresì gli importi chiesti in restituzione in ragione di tali invalidità, delineando in tal modo tanto il petitum quanto la causa petendi.

Per quanto attiene il rapporto 1000/ [redacted] già intrattenuto presso la [redacted] l'eccezione di carenza di legittimazione e improcedibilità della domanda proposta dalla parte convenuta nonché dall'intervenuta sono fondate.

Va al riguardo chiarito che [redacted] non è succeduta in tutti i rapporti giuridici già facenti capo alla Banca cessionaria, ma solamente a quelli espressamente indicati nel D.L. n. 99/2017 convertito in legge n. 121/2017 e nell'allegato contratto di cessione d'azienda del 26.06.2017, la cui efficacia verso i terzi è statuita proprio dalla normativa citata.

Sotto il primo profilo, va rilevato che ai sensi dell'art. 3 c. 1, lett. c) del DL. N. 99/2017 sono escluse dalla cessione *“le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione sorte successivamente ad essa e le relative passività”*. Con riferimento a questa disposizione, si osservi come sia la conclusione del contratto che i comportamenti della convenuta allegati a fondamento delle domande attoree risultino anteriori alla data di cessione, con conseguente esclusione della controversia dal suo ambito di operatività.

Conduce alla stessa conclusione la disposizione contenuta nell'art. 3.1.4. del contratto di cessione d'azienda del 26.06.2017 (doc. fasc. sulla cui opponibilità ai terzi, App. Torino 1366/2019 e Id. 1654/2018) per cui *“Restano in ogni caso esclusi dell'oggetto del presente contratto e pertanto non fanno né faranno parte dell'Insieme Aggregato e non sono né potranno essere acquisite da (né trasferite a) [redacted]; le Attività Escluse e le Passività Escluse sia di [redacted] sia di [redacted] ...”*.

Di conseguenza, deve allora esaminarsi se le posizioni cedute siano state effettivamente trasferite ad [redacted] in forza di quello che il contratto definisce *“Insieme Aggregato”* delle attività e

passività cedute.

A riguardo, ai sensi dell'art. 3.1.4. (b) è stabilito che *“per Passività Escluse si intende ogni passività, obbligazione (anche in relazione a contratti derivati) [...] rischio o elemento negativo (anche per contenzioso in essere, minacciato o possibile) [...] sia sorta o possa sorgere a carico di [...] per effetto di trasferimento delle Attività Incluse e delle Passività Incluse [...] in conseguenza dell'attività di [...] e/o [...] svolta in passato e sino a dalla data di esecuzione e comunque che, ancorché inerenti e funzionali all'impresa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non siano considerate come Passività Incluse”* indicando a titolo esemplificativo tra le Passività Escluse *“ qualsiasi contenzioso ( e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) anche se riferibili ad Attività Incluse e/o Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Progresso”* e precisando che *“le soluzioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che (x) non siano riferite ad Attività Incluse, Passività Incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e (y) alla data odierna non siano già oggetto di Contenzioso Progresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'Insieme Aggregato”*.

I rapporti bancari ancora in essere pure non fanno parte dell'Insieme Aggregato ceduto in quanto il correlato contenzioso non era pendente al momento del trasferimento dell'azienda bancaria ad

, come si evince altresì dall'art. 3.1.2 (b) punto vii, per cui le parti circoscrivono il *“Contenzioso Progresso”*, compreso nelle Passività Incluse, ai *“contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione”* ossia il 26.06.2017 ( Tribunale di Udine del 21.06.2018).

La soluzione ora esposta trova ulteriore conferma nella previsione contrattuale sulle Passività Escluse, in cui la controversia è idonea a essere ricompresa, anche in ragione del fatto che la passività in esame non risulta *“correttamente evidenziata nella contabilità aziendale”*.

Sotto quest'ultimo profilo vanno infatti richiamati i citati precedenti di questo Tribunale, secondo cui l'annotazione nelle scritture contabili è requisito di carattere generale per il trasferimento delle passività, la cui mancanza basta per escludere la trasmigrazione, a prescindere dall'eventuale inadempimento dell'obbligo d'inserimento, che rileva solo sotto il diverso profilo della responsabilità della banca cedente.

L'eccezione preliminare di [...] deve essere dunque accolta con conseguente inammissibilità delle domande proposte dall'attrice nei confronti della convenuta con riferimento al rapporto indicato.

Per quanto precedentemente esposto pertanto, l'unico soggetto legittimato passivo deve essere individuato in [...] S.p.A. [...]. Da ciò discende l'improponibilità delle domande formulate da parte attrice, dovendo essere proposte in sede



Nel caso di specie il CTU ha provveduto a verificare la prescrizione in ragione di entrambi i criteri indicati senza evidenziare differenze negli esiti dei calcoli effettuati. Non si rende, pertanto, necessario prendere posizione in merito al criterio preferibile attesa l'identità di risultato.

Per quanto attiene l'usura denunciata dalla parte attrice il CTU ne ha verificato l'esistenza in conformità ai principi espressi dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui *"in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati"* (Cass. SU 20.6.2018 n., 16303, Cass. 18.1.2019 n. 1464).

I calcoli effettuati devono, pertanto, essere ritenuti corretti.

Ciò premesso, si rileva che, con riferimento al conto [redacted] la CTU ha verificato la mancanza di un contratto in forma scritta con conseguente rideterminazione dell'interesse in quello legale e sono stati espunti interessi e spese laddove è stata riscontrata la presenza di tassi ultralegali. L'importo ripetibile non prescritto è, pertanto, risultato pari ad € 7.948,37.

In relazione al conto [redacted], in presenza del contratto, il CTU ha rideterminato gli interessi attivi sulla base dell'interesse legale in quanto non previsti in contratto, gli interessi passivi sono stati invece calcolati, salvi i casi di espunzione per verificata situazione di applicazione di un tasso ultralegale, in funzione del TEG riconosciuto. L'importo ripetibile è risultato, quindi, pari ad € 21.063,68.

Per i conti [redacted] /20, [redacted], [redacted] /20 non sono risultati invece importi ripetibili.

Per i conti [redacted] e [redacted] (conti di appoggio anticipi), è risultato invece un indebito di € 72,70 per il primo e 72,60 per il secondo.

Trattandosi di rapporti chiusi risulta pertanto fondata la domanda di ripetizione nell'importo di € 29.157,35.

Nessuna prova è invece stata fornita del danno lamentato. La relativa domanda deve essere, pertanto, respinta.

Le spese sono compensate nella misura del 20% in ragione della soccombenza dell'attrice in relazione al rapporto già intrattenuto con la [redacted] Spa e, per il resto, poste a carico della parte convenuta [redacted] in ragione della soccombenza con distrazione a favore del difensore antistatario.

Con riferimento all'intervenuta [redacted] le spese sono, invece, compensate non avendo la parte attrice svolto alcuna domanda direttamente nei confronti della procedura intervenuta. .

Spese di CTU a carico di parte convenuta [redacted].

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Dichiara il difetto di legittimazione passiva di [redacted] Spa con riferimento al rapporto 1000/ [redacted], già intrattenuto con la [redacted] Spa;

Dichiara l'improcedibilità della domanda relativa al rapporto 1000/ [redacted], già intrattenuto con la [redacted] Spa;

Condanna [redacted] Spa a restituire a [redacted] Spa l'importo di € 29.157,35, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.

Compensa le spese tra parte attrice e parte convenuta [redacted] Spa nella misura del 20%;

Condanna altresì la parte convenuta [redacted] Spa a rimborsare, nella misura dell'80%, alla parte attrice le spese di lite che si liquidano, per l'intero, in € [redacted] (di cui € [redacted],00 per fase studio, € [redacted],00 per fase introduttiva, € [redacted],00 per fase istruttoria ed € [redacted],00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Compensa le spese tra parte attrice e parte intervenuta [redacted] Spa ..

Spese di CTU a carico di parte convenuta [redacted] Spa.

Torino, 7 giugno 2022

Il Giudice  
dott. Alberto La Manna